



COMUNE DI VALLO DI NERA

AREA VIGILANZA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 21 DEL 26-02-2021

N. 59 del Registro Generale

Oggetto: RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI AREA VIGILANZA AL 31.12.2020

VISTO l'art.228 comma 3 del D.gls.267/2000 che nella nuova stesura prevede:

“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.

In particolare **l'art.3, comma 4 del D.gls. 118/2011** precisa che, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria possono essere conservati:

tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, - ma non incassate.

- tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate.

In ordine ai residui da conservare in quanto i servizi risultano già resi si elencano i seguenti impegni e motivazioni:

- gli impegni descritti nella sottostante tabella corrispondono a servizi o prestazioni già rese e quindi esigibili

Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese.

Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria.

Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate ed esigibili.

VISTI gli Artt. 35, 45 e 51 del regolamento di Contabilità;

DATO ATTO CHE

Possono essere mantenuti a residui passivi le spese relative a forniture rese nel corso dell'esercizio precedente e le cui fatture pervengono nei due mesi successivi o, per le quali, il responsabile della spesa, dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento;

Tutti gli stanziamenti di spesa che non possono essere mantenuti come impegnati, in quanto non corrispondono ad obbligazioni giuridiche perfezionate confluiscono in avanzo quali economie di spesa; La ricognizione dei residui attivi è diretta a verificare la fondatezza giuridica dei crediti, l'esigibilità del credito e l'affidabilità della scadenza.

E' necessario distinguere: crediti di dubbia e difficile esazione, crediti assolutamente inesigibili e crediti insussistenti per legale estinzione o erroneo accertamento. Il riconoscimento formale dell'assoluta insussistenza o inesigibilità deve essere adeguatamente motivato, attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione del credito.

CONSIDERATO CHE

La competenza ad eseguire le operazioni di riaccertamento dei residui è attribuita ai soggetti preposti ai vari servizi a cui i capitoli di PEG sono assegnati, su impulso e coordinamento del responsabile del servizio finanziario, e riguarda la ricognizione, revisione e ed eventuale riclassificazione delle somme di entrata e di spesa presenti nella gestione dell'Ente;

Sulla base delle analisi effettuate analiticamente, sulla scorta della tabella predisposta dal Responsabile finanziario mediante estrapolazione degli accertamenti e impegni alla data del 31 dicembre 2020;

DETERMINA

1) di approvare, ai soli fini ricognitori, le risultanze delle verifiche sui residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 e in particolare:

- a) l'elenco dei residui attivi e passivi da mantenere nel conto del bilancio dell'esercizio 2020;
- b) l'elenco dei residui attivi e passivi da cancellare;

2) di trasmettere gli elenchi di cui al punto 1) alla Giunta comunale ai fini dell'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

4) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente.

1. .

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile dell'Area Vigilanza
f.to Quarantini Giampiero

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Vallo di Nera, li 15-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to Aielli Marika

R.G. n.

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 19-03-2021 e così per 15 giorni consecutivi.

Vallo di Nera, li 19-03-2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to Quarantini Giampiero

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Vallo di Nera, li 19-03-2021

IL RESPONSABILE
Quarantini Giampiero